



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 8
"AGRICOLTURA e RISORSE AGROALIMENTARI"

SETTORE 5

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0348320 del 08/11/2017



Spett.le "Flag Ionio 2"
flagionio2@pec.it

Spett.le "Flag dello Stretto"
flagdellostretto@pec.it

Spett.le "Flag I Borghi Marinari dello Ionio"
flagborghidelloionio@pec.it

Spett.le "Flag La Perla del Tirreno"
flagperti@pec.it

OGGETTO: Cabina di regia FLAGS - comunicazioni SSL

Facendo seguito alla Cabina di Regia dei FLAGS tenutasi il 6 u.s., nella quale sono stati visionati i quadri di raccordo tra le azioni contenute nelle rispettive SSL e le corrispondenti misure del FEAMP (di cui ai Capi I, II e IV del Titolo V del Reg. UE n. 508/2014), alla luce delle problematiche emerse, ed al fine della razionalizzazione degli interventi per il comparto pesca, si è convenuto, di non sovrapporre le attività ad appannaggio rispettivamente della Regione e dei Flags.

Per quanto sopra sono stati individuati due diversi percorsi di azione, quello regionale che prevede l'attuazione delle misure 1.26, 1.29, 1.31, 1.32, 1.38, 1.40 (a-i), 1.41 par. 1 e 2, 1.43, 1.44 par. 1 e 6, CAPO II, 5.68 e 5.69 e quello dei Flags che prevede l'attuazione delle misure 1.30, 1.42, mediante format di Bandi forniti dalla Regione ai sensi dell'art. 9 della Convenzione.

Si trasmettono in allegato alla presente le schede delle misure 1.30, 1.42 e quella relativa alla cooperazione 4.64, con l'invito a riesaminare le SSL e i Progetti di Cooperazione, apportando eventuali modifiche da proporre al Responsabile scrivente.

Distinti saluti

Il Responsabile della Priorità IV

Nicola Cirillo



UNIONE EUROPEA

mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



REPUBBLICA
ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA

2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

**Misura 1.30 - Diversificazione e nuove
forme di reddito**

Art. 30 del Reg. (UE) 508/2014

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	3
Data	02 agosto 2017
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili.....	5
2. Categorie di spesa ammissibili	5
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	9
5. Documentazione specifica richiesta per la Misura	9
6. Localizzazione.....	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	12

1. Misura

La Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 30
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) 508/2014
Sottomisura	-
Finalità	Contribuire alla diversificazione del reddito dei pescatori. Sostenere il reddito e sviluppare le attività complementari (correlate all’attività principale della pesca del pescatore).
Beneficiari	Pescatori
Cambiamenti climatici	-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La diversificazione delle attività offre agli operatori della pesca un forte potenziale in termini di opportunità reddituali in linea con l’obiettivo Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura, previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

La Misura contribuisce, ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.

Oltre alla diversificazione del reddito la Misura contribuisce ad accrescere il livello di formazione dei pescatori su ambiti produttivi correlati alla pesca (turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche); il beneficiario, infatti, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente Misura, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell’ambito del settore oggetto di diversificazione. Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi dell’art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti è quello di promuovere la diversificazione delle attività e, quindi, contribuire in maniera consistente alla riduzione della pressione sugli stock e al miglioramento della redditività del settore.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all'attività principale della pesca, ad esempio:

- investimenti a bordo;
- turismo legato alla pesca sportiva;
- ristorazione;
- servizi ambientali legati alla pesca;
- attività pedagogiche relative alla pesca.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato¹, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, adeguamento delle strutture/imbarcazioni).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto:

- Acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, quali:
 - spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
- oppure*
 - l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività del pescaturismo);
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all'ittiturismo;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
- retribuzioni e oneri del personale a bordo che partecipa alla diversificazione del reddito del pescatore;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologiche, etc.);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, ecc.);
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate

¹ Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);

- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la Misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Il beneficiario privato deve presentare altresì:

- a) un piano aziendale per lo sviluppo delle sue nuove attività (complementari all'attività principale di pesca);
- b) adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze professionali;
- c) Concessione, in caso di interventi edilizi.

In deroga al punto b), il richiedente può produrre opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato), attestante quanto segue:

Il richiedente prevede di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione prima dell'ultimazione dell'operazione.

Al fine di ottenere il sostegno ai sensi della presente Misura, il richiedente presenta una relazione tecnica del progetto/operazione in grado di dimostrare che le attività proposte siano realmente complementari e correlate all'attività principali della pesca e/o si inseriscono e si integrano con quelle realizzate per lo svolgimento della normale attività di pesca svolta dal richiedente; inoltre, essa deve contenere gli obiettivi progettuali prefissi ed una stima dell'impatto positivo, in termini reddituali, della diversificazione.

Il beneficiario deve altresì presentare copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

In particolare dovranno essere escluse le zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi

pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic max		
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)	C=0 NO C=1 SI		
T3	Minore età del richiedente (età media nel caso di più pescatori)	C=0 Età/età media max C=1 Età/età media min		
T4	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedente nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda (numeri medi di giorni nel caso di più pescatori)	C=N giorni di pesca effettuati/730		
R2	Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è/sono stati imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI		
R3	Numero di pescatori partecipanti all'operazione	C=0 N=1 C=1 N max		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi ambientali legati alla pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O2	Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi legati ad attività pedagogiche relative alla pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O3	Investimenti finalizzati alla realizzazione attività turistiche legate alla pesca sportiva	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O4	Investimenti finalizzati alla realizzazione attività di ristorazione legate alla pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
O5	L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI		

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
O6	L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI		

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30

In ogni caso l'importo del sostegno concesso non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento e non può essere superiore a 75.000 euro, secondo quanto previsto dall'art. 30, par. 4, del Reg. (UE) 508/2014.

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione del sostegno.



UNIONE EUROPEA

mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate

(Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014)

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	3
Data	02 agosto 2017
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	5
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	9
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	9
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	12

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 42
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
Sottomisura	-
Finalità	Migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca
Cambiamenti climatici	-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura prevede investimenti volti a migliorare il valore aggiunto e/o la qualità del pesce catturato, considerata la scarsità degli stock ittici la misura in oggetto sostiene investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Conformemente al divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP sostiene gli interventi a bordo delle navi al fine di realizzare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e di valorizzare al meglio la parte sottosfruttata del pesce catturato.

In coerenza con gli obiettivi strategici del PO FEAMP, l’accorciamento della filiera ittica va perseguito mediante il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l’utilizzo di specie indesiderate.

In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di promuovere e incentivare la competitività della filiera di settore.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'imbarcazione da pesca oggetto del sostegno di cui alla lettera b) ha svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
L'imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili interventi:

- investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
- investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato¹, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature);

¹ Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

- investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca nonché al miglior uso possibile delle catture indesiderate e di valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del pesce catturato.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- Acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, quali:
 - spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
oppure
 - l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- macchine per il trattamento del pescato;
- macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
- impianti frigoriferi;
- ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza);
- acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione, conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e vendita diretta dei prodotti della pesca, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- Acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate

forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;

- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, la relazione tecnica del progetto/operazione deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario privato deve presentare:

- documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca;
- concessione nel caso di opere edilizie;
- autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi allegato), attestante quanto segue:
per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

In particolare dovranno essere escluse le zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale/Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media maggiore 40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede investimenti realizzati da operatori della pesca costiera artigianale	C=0 NO C=1 SI		
O2	L'operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la trasformazione del prodotto di cui al par. 1 lett. a)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O3	L'operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la commercializzazione del prodotto di cui al par. 1 lett. a)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O4	L'operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture di cui al par. 1 lett. a)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O5	L'operazione prevede iniziative volte all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti oppure iniziative che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinati al consumo umano	C=0 NO C=1 SI		
O6	Numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par. 1 lett. b) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda	C=0 N=60 giorni C=1 N val max		
O7	L'operazione prevede investimenti innovativi di cui al par. 1 lett. b)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O8	Numero di attività svolte all'interno della filiera previste a seguito della realizzazione dell'operazione	C=0 N=1 C=1 N val max		

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) n. 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione del sostegno.



UNIONE EUROPEA

mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 4 - Aumentare l'occupazione e la coesione
territoriale*

Misura 4.64 – Attività di cooperazione

Art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	8
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	9
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	16

1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
AVVISO PUBBLICO	REG. (UE) n. 508/2014, art. 64
Priorità del FEAMP	4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale
Obiettivo Tematico	8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Misura	MISURA 4.64 – Attività di cooperazione - art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014
Sottomisura	-
Finalità	Sostenere la preparazione e la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali
Beneficiari	Gruppo di azione locale che attua una strategia di sviluppo locale a valere sul FEAMP, ammesso e finanziato dalla Regione a seguito della selezione.
Cambiamenti climatici	-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Obiettivo della Misura è la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale, promuovendo, in generale, la sostenibilità dell'attività di pesca, lo sviluppo di modelli economici legati alle zone di pesca, il turismo, la valorizzazione delle produzioni e delle attività di pesca e il miglioramento dello sfruttamento delle potenzialità del patrimonio ambientale delle zone di pesca.

Il perseguimento degli obiettivi della misura contribuisce a favorire la promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori.

La Misura, pertanto, contribuisce ad un'occupazione sostenibile e di qualità e supporta la mobilità dei lavoratori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8).

La Misura promuove, quindi, progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale e il supporto tecnico preparatorio per tali progetti, a condizione che i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Gruppo di azione locale nel settore della pesca (FLAG)
Gruppo di azione locale che attua strategie di sviluppo locale a valere sul FEAMP
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il soggetto giuridico che presenta la proposta è un gruppo di azione locale, come da art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2014, che attua una strategia di sviluppo locale a valere sul FEAMP
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
PAR. 2 I partner di un Gruppo di azione locale che attua strategie di sviluppo locale a valere sul FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all'interno o all'esterno dell'Unione
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:

- a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
- b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

Il sostegno di cui alla precedente lettera a) è concesso per azioni comuni e azioni locali: l'azione comune è attuata congiuntamente dai partecipanti al progetto di cooperazione, mentre l'azione locale è attuata dai singoli partecipanti al progetto di cooperazione sul proprio territorio.

Inoltre, per cooperazione interterritoriale si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro e per cooperazione transnazionale si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Stato membro e uno o più territori di paesi terzi.

Il sostegno di cui alla precedente lettera b) è concesso nel limite di € 10.000 per soggetto ammissibile a finanziamento.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per il supporto tecnico preparatorio (ad esempio, redazione del progetto, organizzazione di riunioni e incontri, studi di fattibilità) nel limite massimo di 10.000 €;
- costi di realizzazione delle azioni del progetto di cooperazione (ad esempio, diffusione delle conoscenze, scambi di esperienze e buone pratiche, costituzione e gestione di un'eventuale struttura giuridica comune). In analogia con quanto previsto per le SSL, i costi di esercizio e animazione sostenuti dal FLAG nell'ambito del progetto di cooperazione non possono superare la percentuale della spesa pubblica complessiva ammessa per le medesime attività a valere sull'art. 63 del Reg. (UE) 508/2014, comunque non superiore al 25%.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- Spese per studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti (redazione di progetto, ecc.);
- Spese per la comunicazione e informazione, inclusi interpretariato e traduzioni di testi;
- Spese per azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori e altre attività inerenti;
- Spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione, compreso interpretariato e la traduzione;
- Spese di trasporto, vitto e alloggio del personale non amministrativo del gruppo di azione locale coinvolto;
- Retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- Riunioni e gli incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di trasporto, vitto, alloggio, affitto locali e noleggio attrezzature;
- I servizi di interpretariato e traduzione;
- Trasferimento strutturato di conoscenze da una zona di pesca a un'altra;
- Creazione e gestione di siti web;
- Spese per la costituzione e la gestione di un'eventuale struttura giuridica comune;
- Spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, ecc.);
- Elaborazioni di standard utilizzabili come etichette di qualità e/o di proposte normative;
- Partecipazione a fiere o eventi;
- Azioni volte alla diffusione delle conoscenze;
- Azioni volte a scambi di esperienze e buone pratiche;
- Ricerche o studi congiunti e attività di sviluppo comuni;
- Costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, ecc.);
- Spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate

forfettariamente e ammissibili a finanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'OO.II.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *“Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);

- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- acquisto di arredi di ufficio;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso presso le sedi dei soggetti costituenti il partenariato ed i luoghi di svolgimento delle attività;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Inoltre, è necessario compilare i documenti inseriti nell'Allegato A alla presente scheda di misura, ovvero:

- “Scheda di Progetto” divisa in due sezioni; la prima descrive il progetto di cooperazione nel suo complesso, mentre la seconda fornisce elementi puntuali relativi alle operazioni svolte da ciascun Soggetto partecipante al progetto;
- Schema di “Accordo di cooperazione”;
- Schema di “Dichiarazione assenza di sovrapposizioni con altri progetti di cooperazione”;
- Schema di “Giustificazione dei costi - verificabilità e controllabilità”;
- Schema di “Curriculum del partenariato CLLD”

Nella “Scheda di Progetto” devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento con l'evidenza del tipo di attività svolta, dei seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.), della qualifica del personale utilizzato, ecc.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali; in alternativa e nel caso di applicazione "a regia", la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

In alternativa, la Misura si applica a:

- territori all'interno di uno stesso Stato membro;
- territori di più Stati membri;
- almeno un territorio di uno Stato membro e uno o più territori di paesi terzi.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di partecipanti al progetto di cooperazione	C=0 SE partner =2 C=1 SE partner >2		
O2	Grado di coinvolgimento dei partner nella definizione del progetto	C=0 CON nessun incontro C=0,5 CON 1 incontro di consultazione e i 2/3 dei partecipanti C=1 CON 3 incontri di consultazione e i 2/3 dei partecipanti		
O3	Grado di coinvolgimento del soggetto ammesso a finanziamento nell'attuazione del progetto	C= 0 CON solo azioni locali C=0,5 CON azioni locali e 1 azione comune C=1 CON almeno 2 azioni locali e 2 azioni comuni (tra tutti i partner)		
O4	Azioni di informazione e comunicazione a livello locale	C=0 SE NON previste attività di informazione e comunicazione C=0,5 SE previste attività di informazione e comunicazione C=1 SE previste attività di informazione e comunicazione, nonché attività specifiche di animazione		
O5	Ricaduta territoriale delle azioni comuni del progetto di cooperazione	C=0 SE NON previste azioni a livello di bacino C=1 se PREVISTE azioni a livello di bacino		
O6	Coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il PO FEAMP	C=0 SE il progetto ha una coerenza debole con le indicazioni regolamentari, strategiche e dell'Accordo di Partenariato C=1 SE il progetto rispetta le indicazioni regolamentari, strategiche e dell'Accordo di partenariato.		

O7	Coerenza con le tematiche generali oggetto di cooperazione (PO FEAMP)	<p>C=0 se le tematiche di cooperazione NON SONO quelle indicate dal PO (sostenibilità dell'attività di pesca; sviluppo di modelli economici legati alla pesca; turismo; valorizzazione delle produzioni e delle attività di pesca; miglioramento dello sfruttamento delle potenzialità del patrimonio ambientale delle zone di pesca)</p> <p>C=1 se le tematiche di cooperazione SONO quelle indicate dal PO (vedi sopra)</p>		
O8	Identificazione di obiettivi chiari e misurabili	<p>C=0 SE il progetto individua obiettivi eccessivamente generici, non specifici, non misurabili e non realizzabili entro l'arco temporale di attuazione della Strategia</p> <p>C=0,5 SE il progetto fa riferimento a una gerarchia di obiettivi, individuando quelli prioritari</p> <p>C=1 SE il progetto si basa su obiettivi intelligenti (SMART), correttamente associati ad indicatori di risultato.</p>		
O9	Coerenza del progetto con la SSL del soggetto ammissibile a finanziamento	<p>C=0 SE le azioni del progetto NON sono identificate in coerenza con i fabbisogni territoriali</p> <p>C=1 SE le azioni del progetto risultano adeguate ai fabbisogni territoriali</p>		
O10	Coerenza interna del quadro logico del progetto di cooperazione	<p>C=0 SE la descrizione delle azioni NON HA un legame chiaro di interdipendenza con gli altri elementi del Quadro logico</p> <p>C=0,5 SE la descrizione delle azioni HA un legame chiaro ed evidente di interdipendenza con gli altri elementi del Quadro logico</p> <p>C=1 SE la descrizione delle azioni HA un legame chiaro ed evidente di interdipendenza con gli altri elementi del Quadro logico; inoltre tutte le azioni descritte consentono di tradurre in maniera concreta ed immediatamente operativa gli obiettivi del progetto</p>		
O11	Adeguatezza delle azioni rispetto agli obiettivi proposti	<p>C=0 SE le azioni indicate nel progetto non sono coerenti con nessuno degli obiettivi.</p> <p>C=0,5 SE ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente</p> <p>C=1 SE ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente. Tutte le azioni descritte fanno inoltre capo ad una visione strategica</p>		

O12	Efficacia delle azioni rispetto al raggiungimento dei risultati previsti	<p>C=0 SE il Fascicolo di progetto NON CONTIENE informazioni complete sulle azioni da attuare.</p> <p>C=0,5 SE il Fascicolo di progetto CONTIENE per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate per verificare il contributo al conseguimento dei risultati attesi.</p> <p>C=1 SE il Fascicolo di progetto contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate per verificare il contributo al conseguimento dei risultati attesi. Inoltre l'ordine di realizzazione delle azioni è coerente con la priorità dei relativi obiettivi specifici di riferimento.</p>		
O13	Caratteristiche del progetto di cooperazione in termini di azioni	<p>C=0 SE il progetto prevede solo azioni locali.</p> <p>C=0,5 SE il progetto prevede almeno un'azione comune tra tutti i partner.</p> <p>C=1 SE il progetto di prevede almeno due azioni comuni tra tutti i partner e ciascun partner realizza almeno un'azione locale.</p>		
O14	Innovatività del progetto di cooperazione	<p>C=0 SE le caratteristiche innovative delle azioni di progetto non delineano processi/prodotti innovativi nel settore e per lo sviluppo dell'area</p> <p>C=0,5 SE le caratteristiche innovative delle azioni di progetto definiscono processi/prodotti innovativi nel settore e per lo sviluppo dell'area</p> <p>C=1 SE sono previste attività di innovazione sociale che potranno subire un processo di scale-up ed essere applicate in modo più esteso attraverso lo scambio, la cooperazione e la creazione di reti.</p>		
O15	Capacità stimata di creare posti di lavoro e occupazione anche in sinergia con altre azioni della SSL	<p>C=0 SE il progetto non fornisce una stima dei posti di lavoro (ETP) creati o mantenuti</p> <p>C=0,5 SE il progetto stima di mantenere i posti di lavoro (ETP) indicati nell'analisi</p> <p>C=1 SE Il progetto stima di contribuire alla creazione di posti di lavoro (ETP) o di nuove imprese.</p>		

O16	Rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità)	<p>C=0 SE il progetto NON fa riferimento esplicito ad obiettivi/azioni/modalità per contribuire allo sviluppo sostenibile</p> <p>C=0,5 SE il progetto prevede obiettivi/azioni/modalità per contribuire allo sviluppo sostenibile, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente marino e di promuovere l'uso efficiente delle risorse</p> <p>C=1 SE il progetto prevede obiettivi/azioni/modalità per contribuire allo sviluppo sostenibile, nonché azioni di mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici</p>		
O17	Rispetto dei principi orizzontali (inclusione)	<p>C=0 SE il progetto NON fa riferimento esplicito a modalità previste per contribuire al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.</p> <p>C=0,5 SE il progetto prevede chiaramente modalità per contribuire al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione</p> <p>C=1 SE il progetto prevede chiaramente modalità per contribuire al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione, favorendo, nella selezione degli interventi, parità di accesso alle risorse e alle opportunità sociali</p>		
O18	Chiara descrizione dei progressi di attuazione del progetto di cooperazione	<p>C=0 SE il cronoprogramma di spesa è generico e poco dettagliato</p> <p>C=0,5 SE il cronoprogramma di spesa contiene una descrizione dettagliata delle attività operative.</p> <p>C=1 SE il cronoprogramma di spesa contiene una descrizione dettagliata delle attività operative, inoltre, tra le attività operative è previsto il coinvolgimento della comunità locale al fine di garantirne la partecipazione attiva</p>		
O19	Coerenza ed adeguatezza del cronoprogramma	<p>C=0 SE la tempistica NON risulta coerente con quanto indicato nel progetto</p> <p>C=0,5 SE la tempistica risulta coerente con quanto indicato nel progetto</p> <p>C=1 SE la tempistica risulta coerente con quanto indicato nel progetto e sono esplicitati i tempi di realizzazione dei principali output</p>		
O20	Chiara identificazione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti tra i partner	<p>C=0 SE manca informazione</p> <p>C=0,5 SE sono descritti con chiarezza ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti</p> <p>C=1 SE sono descritti con chiarezza ripartizione di ruoli, responsabilità, funzioni e compiti e si tiene conto degli ambiti di competenza dei partner.</p>		

O21	Evidenza della capacità amministrativa dei partner	<p>C=0 SE la forma giuridica prescelta dal partenariato NON rientra tra quelle previste nel Libro V del Codice Civile</p> <p>C=1 in caso contrario al precedente.</p>		
O22	Adeguatezza e trasparenza delle procedure decisionali e procedure per evitare il conflitto di interesse	<p>C=0 SE le procedure decisionali sono descritte in maniera vaga</p> <p>C=0,5 SE sono previste misure per evitare il conflitto di interessi e garantire la separazione delle funzioni</p> <p>C=1 SE oltre alle misure per evitare il conflitto di interessi e la separazione delle funzioni nel processo decisionale, è previsto un registro degli interessi dei membri dell'organo decisionale del FLAG</p>		
O23	Sostenibilità amministrativa della struttura gestionale del partenariato nel portare avanti il progetto di cooperazione.	<p>C=0 SE l'operatività del partenariato è garantita esclusivamente dal finanziamento del FEAMP</p> <p>C=0,5 SE l'operatività del partenariato riguarda attività/progetti che sono finanziati anche da altre fonti finanziarie.</p> <p>C=1 SE l'operatività del partenariato riguarda attività/progetti che sono finanziati anche da altre fonti finanziarie e hanno un arco temporale che va oltre il 2023</p>		
O24	Adeguatezza delle risorse finanziarie e della relativa allocazione rispetto alle azioni da svolgere e ai risultati da raggiungere	<p>C=0 SE il Piano finanziario prevede una dotazione finanziaria complessiva sopra o sottostimata</p> <p>C=1 in caso contrario al precedente</p>		
O25	Mobilizzazione di risorse private	<p>C=0 SE il progetto NON prevede iniziative in grado di generare un effetto leva finanziaria</p> <p>C=0,5 SE il progetto PREVEDE iniziative in grado di generare un effetto leva finanziaria</p> <p>C=1 SE il progetto prevede iniziative volte a favorire la mobilitazione delle risorse e contiene una stima delle risorse finanziarie private.</p>		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

Per le operazioni previste in seno alla Misura 4.64, è prevista un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 3 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.